

[Torna alla pagina precedente](#)N. 00057/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 03375/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2014, proposto da Associazione Senza limiti – ONLUS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, -OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e quale amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Guariso e Francesco **Trebeschi**, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, viale Regina Margherita, 30;

**contro**

il Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Lanzone, 31;

**nei confronti di**

Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario dell'Ambito territoriale legnanese, Fondazione Centro accoglienza per anziani – ONLUS, Comune di Parabiago;

**per l'ottemperanza**

alla sentenza del TAR Lombardia – Milano del giorno 11 luglio 2013, n. 1786, previa dichiarazione di nullità dei provvedimenti del Comune di Legnano – Settore 6 – Servizi alla persona prot. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. 40824 del 24 settembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Le parti ricorrenti chiedono di accertare la mancata esatta esecuzione della sentenza in epigrafe, previa dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), cpa, dei provvedimenti del Comune di Legnano – Settore 6 – Servizi alla persona prot. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. 40824 del 24 settembre 2014.

Affidano il ricorso ai seguenti motivi.

1. Nullità per violazione ed elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21 *septies* legge 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 38, 47 e 71 DPR 445/2000, 1, 3, 6, 10 *10-bis* e 18 legge 241/1990; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e violazione principi di economicità e non aggravamento del procedimento. L'impugnato provvedimento del 23 settembre 2014, n. 40780, dichiarerebbe la richiesta di contributo pervenuta al Comune di Legnano in data 23 giugno 2010, protocollo n. 21549,

improcedibile per mancanza degli elementi formali necessari, così riproponendo le stesse ragioni poste a base del provvedimento 22 luglio 2010 n. 24873 (secondo cui l'attestazione di reddito prodotta sarebbe stata priva dei necessari requisiti formali ed in particolare di adeguata sottoscrizione), annullato dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Inoltre, non sarebbe comunque stato dato preavviso di rigetto ex art.10-*bis* della legge 241/1990, né sarebbe stata rispettata la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 7, del D. Lgs 109/1998, che espressamente consentirebbe la correzione di errori materiali o di modesta entità quali quelli lamentati dall'amministrazione. Non sarebbe inoltre stato prestato il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della legge 241/1990 e dal combinato disposto degli artt. 18 della legge 241/1990, 38, 47 e 71 del DPR 445/2000. Secondo i ricorrenti, poi, trattandosi di regolarizzazione, non potrebbe comunque essere negata un'efficacia *ex tunc*.

2. Ottemperanza della sentenza 1786/2013 in relazione alla condanna alla rifusione delle spese legali. La sentenza in epigrafe non sarebbe stata eseguita nemmeno per quanto riguarda la condanna alle spese.

3. Violazione degli artt. 3 e 25 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, 2, 3, 32, 38 e 117, comma 2, lett. *m*), Cost., 1, 2, 3, 4, 6, 22, legge 328/2000, 3 *septies*, 8 *bis*, *quater* e *quinquies*, D. Lgs 502/1992, artt. 1 e 3 legge 241/1990, 3 e 4, comma 2, DPCM 14 febbraio 2001, 8 LR 3/2008; eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, illogicità, carenza assoluta di motivazione e di presupposti, difetto di istruttoria, violazione del principio della libertà di scelta. L'amministrazione negherebbe l'erogazione di prestazioni che costituirebbero livelli essenziali di assistenza; spetterebbe alla ASL effettuare valutazione e controlli circa la corrispondenza tra le cure prestate ed i bisogni dell'assistito e non esisterebbero disposizioni che impongano – oltre l'accreditamento istituzionale – il convenzionamento con il Comune, né che diano rilevanza ad un'indicazione da parte del Comune; sarebbe invece sancito il principio della libertà di scelta, fatta salva l'appropriatezza, garantita dall'accreditamento.

Si è costituito il Comune intimato, spiegando difese; in particolare, ha chiesto la conversione del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, cpa perché con il presente ricorso sarebbero stati impugnati nuovi provvedimenti.

#### DIRITTO

Preliminarmente, giova precisare che (anche a tenore di quanto risulta dal sistema informatico della Giustizia Amministrativa) la sentenza 1786/2013, di cui si chiede l'esecuzione, risulta essere stata appellata con ricorso registrato al n. 1774/2014 RG del Consiglio di Stato, e che alla data della camera di consiglio di questo TAR del 17 dicembre 2015 l'udienza d'appello non risultava ancora fissata, né l'appellata sentenza risultava sospesa.

Sempre preliminarmente, giova altresì precisare che non si pone un problema di legittimazione della Associazione Senza limiti – ONLUS, in quanto parte del giudizio concluso con la sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Ancora in via preliminare, richiamato il tradizionale orientamento secondo cui il presupposto di ammissibilità del ricorso per ottemperanza è costituito dalla circostanza che venga prospettato che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento in contrasto con la particolare regola del rapporto fissata dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione, mentre qualora venga prospettato che il provvedimento adottato dall'Amministrazione risulti affetto da autonomi vizi di legittimità, estranei al contenuto della decisione, non è proponibile il ricorso per ottemperanza ma è necessario attivare un autonomo giudizio di annullamento (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4459; in tal senso, recentemente, Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002), la domanda di conversione del rito proposta dal Comune resistente va rigettata, essendo stati prospettati, nei riguardi dei provvedimenti impugnati, vizi di nullità per violazione del giudicato.

Tanto premesso, il ricorso è fondato, assorbito ogni motivo o censura non espressamente delibati.

In proposito, il citato provvedimento 40780/2014 si fonda su profili formali della dichiarazione ISEE allegata alla istanza del 23 giugno 2010, già contenuti nel provvedimento 24873/2010, annullato dalla

sentenza in epigrafe; inoltre, nella dichiarazione ISEE (anche depositata dal Comune resistente in data 8 gennaio 2015 *sub* 5) si legge «L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2010-02877488, trasmessi da CAAF 50 e PIU' SRL, il giorno 31/05/2010...», così risultando insussistenti le ragioni di cui al punto 6.b) di tale provvedimento.

Il citato provvedimento 40824/2014 è sostanzialmente fondato anch'esso (in quanto presuppone il provvedimento 40780/2014) sulle stesse ragioni; ne consegue la nullità anche del provvedimento 40824/2014.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso e la conseguente richiesta di irrogazione della sanzione *ex* art. 26, comma 2, cpa, avanzata da parte ricorrente con la memoria di replica depositata il 4 dicembre 2015 (pag. 7) in relazione alla mancata esecuzione della condanna alle spese legali portata dalla sentenza 1786/2013, il motivo risulta fondato ed il Comune resistente risulta effettivamente aver resistito temerariamente in giudizio.

Infatti, come noto, l'art. 33, comma 2, cpa prevede: «Le sentenze di primo grado sono esecutive»; Come altrettanto noto, l'art. 98, comma 1, cpa prevede, per quanto di interesse: «...il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte (...) disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata...»; come già visto, la sentenza 1786/2013 non risulta essere stata sospesa; il Comune resistente aveva quindi l'obbligo di eseguirla.

Il Comune resistente deduce di non aver adempiuto al capo di sentenza sulle spese perché «...a fronte della proposizione dell'appello, le stesse, ove accolto, potrebbero non essere più dovute.

2. Per tal motivo, l'Amministrazione non ha ancora provveduto alla loro corresponsione che, in ogni caso, fino ad oggi, non è mai stata mai sollecitata...» (memoria depositata il 1 dicembre 2015, pag. 10).

Tale argomentazione è stata contestata da parte ricorrente, che ha comunque anche depositato, in data 4 dicembre 2015, fax spedito in data 10 febbraio 2014, con cui tali spese sono state richieste.

Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione pecuniaria, questa può essere commisurata nel minimo previsto, ossia nel doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del presente giudizio.

La segreteria di questa Sezione III provvederà agli adempimenti conseguenti alla condanna al pagamento della sanzione pecuniaria processuale, secondo quanto previsto dagli artt. 202 e ss. del DPR 115/2002 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210).

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina commissario *ad acta* il dirigente del Settore 6 del Comune di Legnano, perché provveda, entro giorni 15 dalla scadenza del predetto termine concesso all'amministrazione intimata, a dare esecuzione alla sentenza 1786/2013.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D. Lgs. 196/2003, il Collegio manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto: 1) dichiara nulli i provvedimenti del Comune di Legnano – Settore 6 – Servizi alla persona prot. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. 40824 del 24 settembre 2014; 2) ordina al Comune di Legnano, ai sensi dell'art. 114 cpa, di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, all'uopo assegnando a tale amministrazione il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; 3) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario *ad acta* il dirigente del Settore 6 del Comune di Legnano, perché provveda, entro giorni 15 dalla scadenza del predetto termine concesso all'amministrazione intimata, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe; 4) condanna il Comune di Legnano al pagamento, in favore di parte ricorrente,

delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente; 5) condanna il Comune di Legnano, ai sensi dell'art. 26, comma 2, cpa, al pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del presente giudizio, mandando alla Segreteria di questa Sezione III per i conseguenti adempimenti; 6) manda alla Segreteria di questa Sezione III di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio De Vita, Presidente

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mamei, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.